

inerenti la gestione dei servizi” chi ricopra la carica di amministratore presso l’affidatario: tale interpretazione equivaleva a vanificare lo scopo stesso della norma in questione.

Con riferimento al comma 3, l’Autorità ha sottolineato invece che esso aveva un ambito di applicazione oggettivo diverso, in quanto introduceva limitazioni esclusivamente per quanto riguardava la società partecipate da enti locali, indipendentemente dal fatto che esse fossero o meno affidatarie di un servizio pubblico locale.

Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha interpretato la norma di cui all’articolo 8, comma 1, del citato decreto nel senso di vietare la nomina ad amministratore della società affidataria di un ex dirigente, in quiescenza da meno di tre anni, impiegato presso l’ente locale appaltante, e direttamente coinvolto nella gestione di servizi pubblici locali.

L’Autorità ha, inoltre, colto l’occasione per ricordare che la disciplina transitoria sulla gestione dei servizi pubblici locali introdotta dall’art. 23-bis, comma 8, della legge n. 133/2008, prevedeva alla lettera e) dello stesso comma 8, la cessazione *ex lege* entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, delle gestioni affidate, a meno che queste non rientrassero nei casi di cui alle lettere a) e d).

In particolare, l’Autorità ha precisato che per ricadere nell’ambito di applicazione della lettera a), che prevedeva un termine di scadenza più lungo, fissato al 31 dicembre 2011, la gestione del servizio pubblico locale doveva essere stata affidata conformemente ai principi comunitari in materia di *in house*. L’Autorità ha inoltre ricordato che la giurisprudenza comunitaria ha escluso la sussistenza del controllo analogo quando l’impresa abbia acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo. Nel caso di specie, il fatto che la società affidataria potesse svolgere ulteriori attività (trasporto di merci e effettuazione lavori agricoli *conto terzi*) lasciava presumere una propensione dell’impresa ad effettuare investimenti in altri mercati in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l’ente pubblico conferente. In difetto del requisito del controllo analogo, l’Autorità ha concluso che il regime transitorio applicabile era quello previsto dal comma 8, lett. e) della legge n. 133/2008.

#### *DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE ATTRIBUISCONO DIRITTI DI ESCLUSIVA ALL’ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO*

Nel maggio 2011, l’Autorità ha trasmesso una segnalazione ai Presidenti di Senato e Camera e al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla disciplina statuente la competenza dell’Istituto Poligrafico dello Stato per il conio e la fornitura di medaglie e fusioni artistiche alle Amministrazioni Statali. In particolare, l’articolo 2 della legge 13 luglio 1966 n. 559, rubricato “Compiti dell’Istituto Poligrafico dello Stato”, al comma 5, elenca una serie di attività di esclusiva spettanza del Poligrafico, e in particolare, “*il conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti, il conio di monete estere, il conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti e associazioni, il conio di*

*medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati, la fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato, la fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati, la fabbricazione di contrassegni di Stato, la fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni e altri prodotti artistici, la promozione dell'attività della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca, l'esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati, la riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato, la partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica, la perizia delle monete ritenute false, il conio di monete commemorative o celebrative” e, infine, “la fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato”.*

Il successivo articolo 3 chiarisce che *“In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunità, a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica e alla stampa delle carte-valori”*.

L'Autorità ha osservato che la normativa in questione sembrava attribuire al Poligrafico il ruolo di fornitore esclusivo delle Amministrazioni statali per determinate categorie di beni e di servizi. L'esclusiva, pur non essendo espressamente indicata dai testi normativi, pareva desumersi infatti dal complesso delle disposizioni e in particolare dall'articolo 3 della legge citata.

Al riguardo, l'Autorità ha considerato che per talune categorie di prodotti, la ragione giustificatrice delle esclusive poteva risiedere nell'esigenza di far eseguire all'interno del settore pubblico la produzione, per agevolare i necessari controlli dello Stato. Tali esigenze sono apparse sussistere in particolare per le cartevalori e la fabbricazione delle monete aventi corso legale.

Per tutti gli altri prodotti, invece, la ragione dell'esclusiva nelle forniture alle Amministrazioni statali attribuita al Poligrafico non è sembrata risiedere in motivi tecnici né in esigenze riconducibili a particolari caratteristiche dei prodotti e dei relativi processi produttivi, come risultava comprovato anche dalla possibilità che l'esecuzione delle forniture fosse affidata a terzi, in mancanza di capacità produttiva disponibile presso il Poligrafico.

Per gli stessi motivi, l'Autorità ha sottolineato che poteva risultare ingiustificato l'eventuale affidamento diretto a terzi dell'esecuzione delle forniture, senza l'esperimento di una procedura competitiva ad evidenza pubblica nelle ipotesi in cui il Poligrafico non potesse soddisfare il fabbisogno delle Amministrazioni statali.

In considerazione di ciò, l'Autorità ha auspicato una revisione della legge n. 559/66, con l'eliminazione delle esclusive non giustificate da esigenze di interesse generale e il venire meno di qualsiasi ruolo del Poligrafico nella scelta delle imprese alle quali affidare l'esecuzione di forniture pubbliche.

*PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - SERVIZIO DI MARCatura DELLE PARTITE TAVOLARI*

Nell'ottobre 2011 l'Autorità ha inviato una segnalazione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 alla Provincia autonoma di Bolzano in merito al servizio telematico di marcatura delle partite tavolari Openkat.

L'Autorità ha in via preliminare ricordato che l'impianto e la tenuta del libro fondiario è espressione dell'esercizio della funzione pubblica volta a garantire la pubblicità del sistema tavolare, riservata in via esclusiva alla Regione Trentino Alto Adige dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e il cui esercizio è stato dalla Regione stessa delegato alla Provincia Autonoma di Bolzano.

In tale contesto, l'Autorità ha osservato che il servizio di marcatura delle partite tavolari, consistente nel monitoraggio di tutte le variazioni quotidiane che possono riguardare i beni immobili associati ad un determinato nominativo, con la previsione di un avviso automatico per l'utente abbonato al servizio citato, si configurava come attività aggiuntiva rispetto al conseguimento del bene pubblico da parte della comunità, rappresentato, nel caso di specie, dall'accesso ai dati contenuti nel Libro fondiario.

Tenuto conto di ciò, l'Autorità, richiamando quanto già rilevato in passato<sup>37</sup>, ha sottolineato la necessità di procedere ad una corretta identificazione dell'estensione dell'intervento pubblico, nonché a una verifica degli spazi praticabili per una gestione concorrenziale dei servizi, così da consentire il dispiegarsi del confronto competitivo tra più operatori. L'Autorità ha ribadito altresì il dovere per le amministrazioni locali di verificare periodicamente l'esistenza di condizioni per una gestione dei servizi pienamente concorrenziale e, laddove l'attività in questione sia remunerativa e vi siano soggetti interessati a fornire servizi analoghi, di consentire a tali operatori economici la possibilità di operare sul mercato.

*COMUNE DI SULMONA (AQ) - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI*

Nell'ottobre 2011, a seguito del ricevimento della relativa richiesta, l'Autorità ha formulato un parere ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 al Comune di Sulmona in merito alla possibilità di indire una gara per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, ai sensi dell'art. 4, comma 8, decreto-legge n. 138/11, evitando le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.

L'Autorità ha rilevato che il decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 4 interviene sul quadro regolatorio dei servizi pubblici locali, quali sono i servizi cimiteriali. In particolare, la norma in questione afferma il principio per cui la gestione dei servizi pubblici locali deve essere liberalizzata, ovvero offerta in regime di concorrenza nel mercato, sia pure compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio.

---

<sup>37</sup> Segnalazione AS208 *Sussidi incrociati nel trasporto pubblico locale*, 18 gennaio 2001, in *Boll.* n. 3/2011.

In deroga a questo principio generale, nei casi in cui, in base ad un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, i servizi possono essere affidati ad un gestore in esclusiva. In questo caso l'ente affidante deve eseguire le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della norma in esame<sup>38</sup>. Soltanto laddove ad esito di tale necessaria verifica l'ente locale intendesse procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene preferenzialmente ad esito di procedure competitive ad evidenza pubblica.

A tale riguardo, l'Autorità ha ritenuto che il tenore letterale del testo normativo non pareva lasciare dubbi circa l'obbligatorietà dei passaggi di cui ai commi 1-3, laddove si volesse procedere ad affidare in esclusiva ad un soggetto la gestione di un servizio pubblico locale. Solo in questo modo, infatti, si sarebbe rispettato appieno l'obiettivo della norma, ovvero la progressiva liberalizzazione dei servizi pubblici locali.

### **Attività educative, ricreative, culturali e sportive**

#### *CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO*

Nel luglio 2011, l'Autorità ha inviato al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, al Presidente della Regione Veneto, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano una segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 in merito alle distorsioni della concorrenza derivanti dalle disposizioni contenute nella normativa nazionale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo [...]*” e dalla legge 4 novembre 2002 n. 33 della Regione Veneto in materia di ricezione turistica. In particolare, l'articolo 12, commi 5 e 6, del citato decreto (Codice del turismo) prevede un periodo minimo di locazione turistica di sette giorni per le sole unità ammobiliate ad uso turistico, stabilendo per altre tipologie un requisito temporale più limitato (tre giorni per i *residence*), ovvero nessun requisito temporale nel caso degli alberghi. L'articolo 25, commi 5 e 6, della legge regionale in esame riporta il medesimo contenuto della suddetta norma nazionale, prevedendo gli stessi requisiti temporali di locazione turistica.

Al riguardo, l'Autorità ha rilevato che tali previsioni normative, classificando le varie tipologie di strutture ricettive *extra-alberghiere* sulla base di criteri strutturali e introducendo anche delle limitazioni alle modalità di utilizzo delle medesime, quali l'imposizione di un

---

<sup>38</sup> Ossia adottare una delibera quadro che illustri l'istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori che si vogliono sottrarre alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici derivanti dalla gestione in esclusiva del servizio di cui trattasi; dare adeguata pubblicità alla delibera e inviare la delibera stessa all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

periodo minimo di permanenza da parte dei turisti, risultavano idonee ad alterare il corretto svolgimento del meccanismo concorrenziale nel mercato.

L'Autorità ha osservato infatti che la naturale conseguenza di siffatte disposizioni era una restrizione dell'offerta di strutture ricettive in quelle regioni che le prevedevano. Tale circostanza causava, nel contempo, distorsioni concorrenziali in favore delle strutture ricettive alberghiere, facendo sì che la fascia di clientela interessata a soggiorni di breve periodo non potesse essere soddisfatta dagli altri operatori attivi nel mercato della ricezione turistica, ad esempio attraverso residence o appartamenti in locazione. Dette limitazioni all'utilizzo delle strutture ricettive extra-alberghiere non sono apparse peraltro giustificate laddove fossero già individuati i requisiti tecnici delle strutture stesse.

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle richiamate norme nazionali e regionali, l'Autorità ha evidenziato, inoltre, che le stesse non apparivano conformi alle finalità della c.d. direttiva Servizi, così come recepita dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, consistenti nel *“garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale”* (articolo 1, comma 2, del decreto cit.), tenuto conto che *“l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie”*. È risultato evidente, inoltre, che l'introduzione a livello nazionale di tali limitazioni non poteva che legittimare la diffusione di analoghe previsioni a livello regionale, con conseguente alterazione degli equilibri concorrenziali nel mercato della ricezione turistica.

L'Autorità ha pertanto auspicato una revisione delle disposizioni contenute nelle citate previsioni normative, sia a livello nazionale sia a livello regionale, in ottemperanza anche a quanto previsto dalla richiamata normativa comunitaria in materia di servizi.

#### *COMUNE DI PIOMBINO/PARCHI VAL DI CORNIA - GESTIONE PARCHI ARCHEOLOGICI*

Nell'ottobre 2011, l'Autorità, a seguito del ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Piombino, ha reso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 287/90, relativamente all'affidamento alla società Parchi Val di Cornia Spa delle attività attinenti alla gestione dei musei e delle aree archeologiche appartenenti al territorio della Val di Cornia. L'Autorità ha rilevato in particolare talune criticità in merito alla sussistenza del requisito del controllo analogo sulla società, all'ampiezza dell'oggetto sociale e alla natura non strumentale delle attività oggetto di affidamento.

Con riferimento al primo aspetto, l'Autorità ha evidenziato che mancava il primo presupposto individuato dalla giurisprudenza comunitaria per il controllo analogo, ovvero la partecipazione pubblica totalitaria, in quanto nella compagine sociale vi è la presenza di un socio privato, seppure con una quota minoritaria e marginale. Il requisito della totale

partecipazione pubblica deve peraltro essere permanente, non dovendo prevedere le regole statutarie la possibilità di una apertura del capitale ai privati. Nel caso della società Parchi Val di Cornia, lo Statuto prevedeva che la società potesse ricevere versamenti anche “*in conto futuro aumento capitale*”, con ciò consentendo, almeno potenzialmente, un’apertura della compagnie societaria a soggetti privati

Quanto all’ampiezza dell’oggetto sociale, l’estensione dell’ambito di operatività della società ad attività (realizzazione di attività didattiche, formazione professionale, organizzazione di spettacoli, manifestazioni e convegni, svolgimento di attività di *merchandising*, di ristorazione e di ricezione, etc) che possono potenzialmente essere offerte sul mercato anche da parte di terzi, ha indotto l’Autorità a mettere in dubbio l’assenza di vocazione imprenditoriale dell’impresa.

Proprio alla luce dell’ampiezza dell’oggetto sociale, infine, l’Autorità ha sottolineato come le attività che la società Parchi Val di Cornia poteva svolgere fossero diverse e ben più ampie rispetto ai soli servizi strumentali alla fruizione dei parchi archeologici e naturali e delle strutture museali, trattandosi anzi in prevalenza di servizi aggiuntivi, per l’affidamento dei quali devono essere previsti criteri selettivi che siano trasparenti e non discriminatori.

## Sanità

### *PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI TELEPATOLOGIA*

Nel gennaio 2011, l’Autorità ha trasmesso un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90 al Ministro dell’Economia e delle Finanze in merito alle bozze del bando di gara e del relativo disciplinare per la fornitura di apparecchiature di Telepatologia-Stazioni digitali per le acquisizioni di immagini, dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, predisposti dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP SpA).

In generale, l’Autorità ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze fossero sostanzialmente conformi agli orientamenti da essa espressi in materia di bandi di gara predisposti da Consip.

L’Autorità ha tuttavia rilevato che nel disciplinare di gara era consentito l’affidamento in subappalto a imprese aventi rapporto di controllo o di mero collegamento con gli aggiudicatari ai sensi dell’articolo 2359 c.c. e, comunque, ad imprese costituenti, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

In proposito, l’Autorità ha osservato che la disposizione non teneva conto delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dall’articolo 3, comma 1, della legge n. n. 166/2009, ai sensi del quale non possono “*essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti (...) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di*

*controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”*

In ogni caso, l'Autorità si è riservata di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento fossero emersi elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

#### *BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ANGIOGRAFI FISSI E ARCHI A C MOBILI*

Nel marzo 2011 l'Autorità, a seguito del ricevimento della relativa richiesta, ha trasmesso un parere ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 al Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alle bozze del bando, del Capitolato tecnico e del disciplinare di gara per la fornitura di apparecchiature di Angiografi fissi e Archi a C mobili, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, predisposti dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - CONSIP Spa.

L'Autorità ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze fossero sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi all'Autorità in materia di bandi di gara predisposti da CONSIP. L'Autorità ha peraltro osservato che le previsioni relative all'affidamento del subappalto contenute nel disciplinare di gara potevano non risultare conformi alle previsioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006, come novellato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 166/2009, laddove espressamente stabilivano che il divieto di subappalto nei confronti di imprese singolarmente in grado di soddisfare i requisiti di partecipazione non opera “*tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale*”.

In ogni caso, l'Autorità si è riservata di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento fossero emersi elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

#### *NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO-SANITARIE, DI ACCREDITAMENTO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421.*

Nel luglio 2011, l'Autorità ha inviato alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Lazio e al Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle distorsioni della concorrenza prodotte dalle disposizioni di cui alla legge della Regione Lazio n. 4/2003 “*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*” e al decreto legislativo n. 502/1992 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”. L'Autorità ha

ricordato di essere già intervenuta in passato con una specifica segnalazione<sup>39</sup> in relazione allo schema di decreto legislativo in materia di riforma del Servizio Sanitario Nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 aprile 1999. In quell'occasione, l'Autorità si era soffermata sulla previsione che sottoponeva le strutture sanitarie e socio sanitarie private ad un regime di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio (divenuto articolo 8-ter del decreto) da parte del Comune, subordinatamente alla verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, da effettuarsi, quest'ultima, in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.

Al riguardo, l'Autorità aveva osservato che la suddetta verifica di compatibilità non era idonea ad assicurare l'obiettivo di politica sanitaria consistente nel contenimento dell'offerta di prestazioni sanitarie, poiché poteva comportare che gli operatori già autorizzati fossero indotti ad incrementare la loro offerta nell'intento di diminuire il fabbisogno potenziale di assistenza da cui dipendeva il numero delle strutture autorizzabili: ciò risulterebbe in una riduzione delle possibilità di ingresso nel settore di operatori più efficienti e, con esse, la libera scelta degli utenti. L'Autorità aveva rilevato inoltre che i criteri di compatibilità finanziaria potevano essere presi in considerazione solo per limitare, tramite gli accreditamenti e gli accordi, l'ingresso e la permanenza degli operatori nel settore più ristretto delle prestazioni a carico del SSN, mentre non dovevano essere utilizzati per limitare, tramite autorizzazioni discrezionali, le possibilità degli operatori di entrare nel settore più ampio delle prestazioni non gravanti sull'erario pubblico.

Nel corso del 2010 erano, poi, pervenute all'Autorità alcune segnalazioni aventi ad oggetto la mancata adozione di autorizzazioni nella Regione Lazio, risultante in parte dall'inerzia della Regione stessa, in parte dall'esistenza di una normativa regionale che, di fatto, avrebbe impedito l'apertura di nuove strutture.

L'Autorità, pertanto, ribadendo quanto già evidenziato nella propria precedente segnalazione, ha auspicato che le considerazioni svolte conducessero ad una effettiva revisione delle disposizioni contenute nelle previsioni normative esaminate, sia a livello nazionale che a livello regionale.

***BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER LA MOC, DEI DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI E DEI SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI***

Nel settembre 2011, l'Autorità, a seguito del ricevimento della relativa richiesta, ha trasmesso un parere ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (Consip) in merito allo schema del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico per la fornitura di apparecchiature

---

<sup>39</sup> AS175 "Norme per la razionalizzazione del sistema sanitario nazionale", 19 maggio 1999, in Boll. n. 18/99.

per Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC), dei dispositivi e servizi connessi e dei servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, predisposto dalla stessa Consip.

In generale, l'Autorità ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze fossero sostanzialmente conformi agli orientamenti da essa espressi in tema di bandi di gara predisposti da Consip.

Con particolare riferimento alla disciplina delle forme associative di partecipazione alla gara, il bando richiedeva, a pena di esclusione, che le stesse fossero ammesse solo tra imprese che singolarmente non avrebbero potuto partecipare alla gara. In proposito, l'Autorità ha sottolineato che il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106 “*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*” (di seguito, decreto Sviluppo) aveva modificato il previgente quadro normativo in materia di appalti pubblici sancendo, in particolare, la tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare (art. 4, lett. n), cause che potevano essere solo quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara. Oltre che per i motivi tassativamente previsti dal Codice, il decreto aveva previsto, altresì, per le stazioni appaltanti la possibilità di escludere i candidati o i concorrenti anche “*in caso di mancato adempimento di prescrizioni previste [...] da altre disposizioni di legge vigenti*”.

In proposito, l'Autorità ha osservato che, nel mutato contesto normativo, poteva essere opportuno riformulare la disposizione citata rendendola più coerente con la previsione di cui all'art. 101 del TFUE che vieta le intese restrittive della concorrenza. La previsione del Trattato, infatti, al pari delle altre norme a tutela della concorrenza poteva ben considerarsi, secondo l'Autorità, una tra le “disposizioni di legge vigenti”, richiamate dalla norma del decreto Sviluppo.

L'Autorità ha altresì considerato che la disposizione citata poteva essere rielaborata sulla falsariga di quanto il Legislatore aveva previsto in materia di appalti dei servizi pubblici locali nel decreto-legge n. 138/2011, in cui è espressamente previsto che la stazione appaltante “*può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento*”.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto che fosse in generale auspicabile l'introduzione di clausole tese a consentire alla stazione appaltante di escludere i raggruppamenti nei casi in cui, oltre al contemporaneo possesso dei requisiti tecnico-dimensionali da parte delle imprese coinvolte, l'aggregazione o la collaborazione fossero esclusivamente idonee a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi, tenuto conto della struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. Alternativamente o in

aggiunta, l'Autorità ha suggerito che il bando potesse/dovesse prevedere a pena di esclusione l'onere a carico delle imprese associate, singolarmente in possesso dei requisiti, di fornire documentazione utile a dimostrare la ragionevolezza industriale della partecipazione aggregata.

In ogni caso, l'Autorità si è riservata di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergessero elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

*REGIONE CALABRIA – REGOLAMENTI E MANUALI PER L'ACCREDITAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE*

Nel novembre 2011, l'Autorità ha trasmesso al Presidente della Regione Calabria una segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 in merito alle distorsioni della concorrenza derivanti del Regolamento regionale 1° settembre 2009, n. 13, il quale ha previsto che le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private non ancora in possesso della certificazione di qualità avrebbero dovuto certificarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso. A tal fine, il Regolamento faceva esplicito riferimento alla sola certificazione rilasciata da organismi accreditati dal SINCERT (oggi ACCREDIA), escludendo società che, sebbene non accreditate da ACCREDIA, fossero comunque accreditate presso organismi equivalenti, essendo firmatari dei c.d. “accordi di mutuo riconoscimento”.

L'Autorità ha ritenuto che tali previsioni fossero suscettibili di determinare ingiustificate restrizioni della concorrenza nel mercato dei servizi di certificazione. Pertanto, l'Autorità ha formulato l'auspicio che le citate previsioni del Regolamento, laddove circoscrivevano lo svolgimento di determinate attività ai soli “organismi certificati SINCERT”, fossero modificate in modo da chiarire la norma, ampliando il novero dei soggetti che possono svolgere attività di certificazione sanitaria a quei soggetti che siano riconosciuti da organismi di accreditamento diversi da ACCREDIA, ma firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento internazionale.

*PROCEDURE ADOTTATE DALLA REGIONE CALABRIA PER LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO PRESIDI OSPEDALIERI*

*AFFIDAMENTO, DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA IN FAVORE DI INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA, DI SERVIZI INERENTI LE PROCEDURE DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO PRESIDI OSPEDALIERI*

Nell'agosto 2011 l'Autorità ha trasmesso due pareri, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 rispettivamente al Presidente della Regione Calabria e al Commissario delegato per l'emergenza socio-economica sanitaria nel territorio della Regione Calabria da un lato, e al Presidente della Regione Lombardia dall'altro, in merito alle distorsioni concorrenziali connesse i) all'affidamento, da parte della Regione Calabria e in favore di Infrastrutture Lombarde Spa (ILSPA) di servizi relativi alle procedure di gara per la realizzazione di

quattro presidi ospedalieri, nonché *ii)* alla qualificazione di ILSPA, società posseduta al 100% dalla Regione Lombardia, quale società strumentale della Regione stessa.

La Regione Calabria, le aziende sanitarie provinciali interessate, ILSPA e la Regione Lombardia avevano concluso una convenzione in base alla quale quest'ultima, tramite ILSPA, si impegnava a prestare attività di supporto alla stazione appaltante e al responsabile unico del procedimento, di *project & construction management* e di alta sorveglianza in relazione agli interventi di realizzazione dei quattro presidi ospedalieri di Vibo Valentia, Piana di Gioia Tauro, Sibaritide e Catanzaro.

In proposito, l'Autorità ha rilevato innanzitutto che, in quanto società strumentale della Regione Lombardia, ILSPA avrebbe dovuto svolgere attività rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione di riferimento e che alla stessa era fatto divieto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 248/2006, di "svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati". In tale ottica, l'Autorità ha ritenuto che l'affidamento diretto nella forma *in-house* a ILSPA di servizi non qualificabili come strumentali, in quanto non rivolti alla Regione Lombardia, costituiva condotta idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali che dovrebbero governare l'affidamento dei servizi pubblici, mirando a sottrarre alle regole del mercato la fornitura di un insieme di servizi suscettibili di costituire oggetto di una procedura ad evidenza pubblica.

L'Autorità ha sottolineato altresì che dallo statuto di ILSPA emergeva come la società non avrebbe potuto in ogni caso definirsi affidataria *in-house* di servizi strumentali in quanto nessuna previsione statutaria assicurava che le sue decisioni più importanti fossero preventivamente sottoposte all'esame e all'approvazione dell'ente pubblico di riferimento (requisito necessario affinché possa configurarsi l'esistenza del requisito del c.d. "controllo analogo").

Infine, con riferimento ai bandi pubblicati per la realizzazione degli ospedali di Vibo Valentia e Sibaritide, l'Autorità ha osservato che essi prevedevano che al concessionario dei lavori di realizzazione venisse affidata anche, per una durata trentennale, la gestione di ogni attività non sanitaria annessa alle opere realizzatesi.

In proposito, l'Autorità ha rilevato che, se in linea di principio l'accorpamento dei servizi di natura sanitaria e non sanitaria in un unico bando non presentava, di per sé, profili anticoncorrenziali nella misura in cui tale scelta derivi da una attenta analisi della stazione appaltante che abbia individuato in tale soluzione la configurazione più efficiente, l'accorpamento tuttavia di un numero eccessivo di beni e servizi in un unico bando poteva comportare non solo il rischio di minori efficienze, ma anche una riduzione drastica del numero di potenziali partecipanti alla gara, sia singolarmente che in forma associata.

L'Autorità ha auspicato pertanto che le considerazioni svolte conducessero ad una revisione delle modalità di affidamento dei servizi in questione e potessero essere utili nella valutazione dell'opportunità di accoppare servizi sanitari e non sanitari all'interno di un unico

bando di gara sia con riguardo ai due bandi di gara richiamati che a quelli di futura pubblicazione.

## Istruzione

### *NUMERO CHIUSO PER L'ACCESSO AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA*

Nel febbraio 2011, l'Autorità ha formulato, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, alcune osservazioni relative alle modalità di individuazione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in medicina veterinaria, indirizzandole al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministro della Salute.

L'Autorità ha in primo luogo ricordato di avere già in passato rilevato che, in generale, le restrizioni numeriche determinate con modalità non proporzionate rispetto alla finalità che con il numero chiuso si intende perseguire per l'accesso ad un corso di laurea (il cui svolgimento è necessario per l'ammissione all'esame di abilitazione prodromico, a sua volta, all'iscrizione nell'albo professionale) risultavano idonee a determinare ingiustificate limitazioni all'accesso alla professione, con conseguente limitazione della concorrenza tra professionisti<sup>40</sup>.

In tal senso, l'Autorità non ha ritenuto condivisibile la scelta legislativa secondo cui, per la determinazione del numero chiuso in medicina veterinaria, doveva essere presa in considerazione la situazione occupazionale dei veterinari operanti nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale. Infatti, tale valutazione, secondo l'Autorità, comportava un'artificiosa predeterminazione del numero dei potenziali professionisti e determinava, dal punto di vista economico, un ingiustificato irrigidimento dell'offerta di prestazioni veterinarie.

In proposito, richiamando quanto già affermato nella segnalazione AS516 “*Modalità di individuazione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria*”, l'Autorità ha ribadito la necessità di rivedere il processo di determinazione del numero chiuso mediante l'abolizione di tutte le disposizioni normative che prevedono la verifica del fabbisogno produttivo, in quanto barriere all'entrata volte a definire *ex ante* e in modo restrittivo il numero di potenziali operatori che forniscono le prestazioni veterinarie.

L'Autorità, infine, ha osservato che a fronte di un aumento dell'offerta formativa da parte delle facoltà di medicina veterinaria si erano registrati, negli ultimi anni, consistenti riduzioni del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi citati, imputabili al ridotto fabbisogno di professionalità. In particolare, nel biennio 2009/2010, la riduzione dei posti era stata effettuata per ciascuna facoltà in proporzione al raggiungimento degli *standard* formativi individuati dall'EAEVE. Pertanto, l'Autorità, pur valutando positivamente l'intento del MIUR di perseguire livelli formativi individuati in base a criteri oggettivi, volti ad assicurare adeguati *standard*

<sup>40</sup> Cfr. IC15 Indagine conoscitiva sugli Ordini e collegi professionali, 9 ottobre 1997, in *Boll.* 42/2007 e IC34 Indagine conoscitiva sul settore degli Ordini professionali, 15 gennaio 2009, in *Boll.* 9/2009

formativi in ambito europeo, non ha condiviso la modalità adottata per perseguire tale finalità, consistente nella riduzione del numero di posti disponibili operata sulla base del fabbisogno di professionalità. Tale determinazione, infatti, comportava un'ingiustificata limitazione dell'accesso al mercato delle prestazioni professionali veterinarie, in quanto effettuata dal Tavolo Tecnico e, dunque, da un organo al cui interno erano presenti esponenti degli ordini professionali rappresentativi dei soli professionisti già attivi nel mercato e portatori dunque di interessi confliggenti con l'ampliamento del numero dei soggetti fornitori dei servizi citati.

Alla luce di quanto considerato, l'Autorità ha ritenuto che la partecipazione al Tavolo Tecnico degli ordini poteva essere valutata positivamente soltanto laddove l'intervento fosse esclusivamente volto all'acquisizione del punto di vista della categoria professionale interessata, senza che ciò potesse incidere sulla determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in medicina veterinaria.

*RESTRIZIONI NELL'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE (C.D. PRIN)*

Nel maggio 2011, l'Autorità ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, una segnalazione al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica (MIUR) in merito ad alcune distorsioni della concorrenza nell'assegnazione annuale dei finanziamenti per progetti di ricerca di interesse nazionale (c.d. PRIN). In particolare, nell'ultimo bando pubblicato dal MIUR per l'assegnazione dei finanziamenti citati (bando PRIN 2009), la partecipazione alla selezione era stata riservata alle sole università e agli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero

Al riguardo, l'Autorità ha in primo luogo ricordato che la normativa vigente, ossia la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ripresa nel Bando PRIN 2009, riservava la partecipazione alla gara per l'ottenimento di suddetti finanziamenti alle università e agli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR discriminando, di fatto, gli enti privati di ricerca a favore di quelli pubblici. Al contrario, la disciplina comunitaria non operava tale discriminazione, in quanto chiariva che alle università ed enti pubblici di ricerca erano assimilabili tutti gli organismi di ricerca senza finalità di lucro a prescindere dallo status giuridico.

L'Autorità ha inoltre rilevato che, nell'ambito del 7° Programma Quadro, volto a promuovere, mediante la concessione di finanziamenti, le attività di ricerca ritenute necessarie per raggiungere obiettivi di crescita, competitività e occupazione, la Commissione Europea incoraggiava le imprese, le università, gli istituti di ricerca, attivi sia nel settore pubblico che in quello privato (compresi gli enti *no profit*) nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico, e riconosceva espressamente tali soggetti quali beneficiari dei finanziamenti comunitari.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha ritenuto che la disparità di trattamento in questione non risultasse giustificata dal perseguitamento di interessi generali di nessun tipo e

fosse idonea a falsare la concorrenza nel settore della fornitura dei servizi di ricerca e sviluppo, a restringere il numero dei soggetti attivi in tale settore e ad ostacolare l'innovazione scientifica e tecnologica. Pertanto, l'Autorità ha auspicato che la disciplina in esame venisse modificata nella parte in cui escludeva gli enti privati di ricerca privati dai finanziamenti PRIN concessi dal MIUR consentendo anche a tali soggetti di partecipare alle gare per l'assegnazione dei suddetti finanziamenti.

#### *INTERVENTI A FAVORE DEL CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI*

Nel maggio 2011, l'Autorità ha trasmesso al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia una segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90 in merito alle distorsioni della concorrenza derivanti dalla legge regionale n. 15 del 28 marzo 1988 “*Interventi a favore del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli*”, così come modificata dalla legge regionale n. 9 del 16 giugno 2010 recante “*Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la “Scuola Mosaicisti del Friuli”)*” e, in particolare, dall'articolo 1, comma 1, che prevede che “*Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce e sostiene finanziariamente la Scuola Mosaicisti del Friuli, con sede in Spilimbergo, come la struttura atta a svolgere attività didattica, promozionale e produttiva per lo sviluppo e la conservazione nel settore musivo*”.

In linea generale, l'Autorità ha evidenziato che, al di là delle ipotesi in cui il finanziamento pubblico è giustificato dalla necessità di assicurare l'universalità di un determinato servizio o di altra attività di pubblico interesse, la concessione di sovvenzioni pubbliche potrebbe attribuire al soggetto beneficiario un ingiustificato vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori attivi nello stesso mercato. Sul punto l'Autorità ha più volte osservato che “*occorre procedere ad una corretta identificazione dell'estensione dell'intervento pubblico, nonché a una verifica degli spazi praticabili per una gestione concorrenziale dei servizi, così da consentire il dispiegarsi del confronto competitivo tra più operatori. È quindi necessario che l'intervento pubblico sia circoscritto ai soli casi in cui l'iniziativa economica privata non risulti sufficiente*”<sup>41</sup>.

Nel caso di specie, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale citata, nel prevedere sovvenzioni pubbliche senza vincolo di destinazione, ossia indiscriminatamente erogate dalla regione per il finanziamento di tutte le attività della Scuola, era suscettibile di determinare distorsioni concorrenziali, considerato che il soggetto beneficiario, oltre a svolgere attività didattica e promozionale, svolgeva attività di produzione e commercializzazione di opere d'arte musiva in concorrenza con altri operatori attivi nello stesso mercato.

L'Autorità ha auspicato, pertanto, la modifica di tale disposizione in senso pro-concorrenziale, mediante la previsione di un vincolo di destinazione dei finanziamenti erogati

---

<sup>41</sup> Cfr. segnalazione AS208 *Sussidi incrociati nel trasporto pubblico locale* in Boll. n. 3/11.

dalla regione in favore della Scuola Mosaicisti del Friuli, nel senso che gli stessi fossero esclusivamente destinati allo svolgimento delle attività della Scuola ispirate a precisi interessi di carattere pubblicistico.

### Appalti pubblici

#### *COMUNE DI LECCE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DEL PARCO ARCHEOLOGICO*

Nel maggio 2011, l'Autorità ha trasmesso alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 al Comune di Lecce in merito al bando di una gara d'appalto avente ad oggetto l'aggiudicazione dei lavori di funzionalizzazione, valorizzazione e fruizione del parco archeologico comunale. L'Autorità ha rilevato in particolare alcune criticità di natura concorrenziale nel bando in questione con riguardo alle modalità di accesso e acquisizione di copia degli atti tecnici di gara, la cui valutazione e analisi costituiva elemento necessario ed essenziale al fine della partecipazione delle imprese interessate alla gara. In particolare, non era prevista la possibilità di acquisire copia di tali atti in formato elettronico, ma solo presso un esercizio commerciale privato, sito nel Comune di Lecce, cui doveva essere corrisposto il relativo costo di riproduzione.

Al riguardo, l'Autorità ha in primo luogo evidenziato che, per il buon esito di una procedura ad evidenza pubblica, era necessario che le stazioni appaltanti si adoperassero al fine di consentire la più ampia partecipazione di imprese interessate all'aggiudicazione della gara. In tal senso, l'Autorità ha considerato che prevedere delle limitazioni in ordine alle tipologie o alle modalità di accesso e acquisizione di documenti, laddove non proporzionate o giustificate dall'oggetto della procedura, poteva costituire una rilevante barriera di accesso alla gara che, di fatto, impediva alle imprese interessate di formulare un'offerta soltanto in ragione ad esempio della lontananza geografica dal luogo in cui erano detenuti i documenti di gara.

In secondo luogo, l'Autorità ha osservato che, nell'ottica di garantire una piena affermazione dei principi della concorrenza e del mercato, l'eventuale esternalizzazione dei servizi di copisteria, archiviazione e masterizzazione dei dati in formato elettronico, in quanto attività tipicamente economica, doveva in ogni caso essere subordinata al rispetto delle regole comunitarie e nazionali in materia di evidenza pubblica, anche con riferimento alla determinazione del corrispettivo per l'acquisizione dei dati richiesti.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha auspicato che il Comune di Lecce, uniformandosi ai principi di concorrenza richiamati, tenesse conto di tali osservazioni e si adoperasse al fine di consentire, in generale e anche con riferimento al bando in esame, la più ampia partecipazione alle procedure di gara, rimuovendo ogni ostacolo nella fase di accesso e acquisizione dei relativi atti.

***SEGNALAZIONE CONCERNENTE LE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DEL POLIGRAFICO***

Nel luglio 2011, l’Autorità ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, al Presidente del Consiglio, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alcune osservazioni in merito alla gestione degli affidamenti pubblici concernenti il Poligrafico. L’Autorità aveva infatti ricevuto alcune segnalazioni concernenti affidamenti effettuati senza espletamento di una procedura di gara, nei quali il Poligrafico risultava essere in alcuni casi stazione appaltante e in altri soggetto aggiudicatario.

L’Autorità ha innanzitutto ricordato che qualsiasi organo dello Stato che agisce in qualità di amministrazione aggiudicatrice, salvo norma contraria, è tenuto all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica previste dalla disciplina comunitaria e nazionale sulla gara per la scelta del contraente. Con specifico riferimento ai casi in cui il Poligrafico ovvero le sue società controllate agissero come stazioni appaltanti, l’Autorità ha sottolineato la circostanza che, aldilà della veste formale, tali soggetti rientravano a pieno titolo nella definizione di organismo di diritto pubblico, in quanto società interamente controllate dallo Stato attributarie, direttamente o indirettamente, di compiti inerenti il perseguimento di interessi generali legislativamente previsti. Pertanto, qualunque atto di affidamento adottato dal Poligrafico o dalle sue società controllate senza l’esperimento di una procedura competitiva ad evidenza pubblica era suscettibile di determinare una ingiustificata restrizione della concorrenza.

L’ingiustificata o arbitraria sottrazione di quote di servizi, lavori e forniture al confronto competitivo integrava una violazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, dalla legge 287/1990 e, infine, dalle Direttive comunitarie sugli appalti pubblici di servizi, lavori e forniture, recepite con il decreto legislativo n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

***PROVINCIA DI ENNA / GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE STATALE DEL LAGO DI PERGUSA***

Nel luglio 2011, l’Autorità, a seguito della richiesta del relativo parere, ha trasmesso alla Provincia di Enna le proprie considerazioni, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990, in merito all’affidamento della gestione della riserva naturale statale (RNS) del Lago di Pergusa a una società costituita ai sensi dell’articolo 121 della legge regionale Sicilia n. 4/2003.

L’Autorità ha innanzitutto richiamato l’articolo 13 del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, che sottopone a stringenti condizioni l’affidamento di servizi strumentali all’attività istituzionale in favore di società a capitale interamente pubblico o misto o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali.

Nel caso di specie, l’Autorità ha rilevato che, fatta eccezione per l’attività di informazione e assistenza ai fruitori della riserva, che non poteva essere classificata né come strumentale né come servizio pubblico locale, i servizi inerenti alla gestione della RNS